



Ministero della Transizione Ecologica

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL COORDINATORE DELLA SOTTOCOMMISSIONE VIA

Alla
Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali
va@pec.mite.gov.it

**OGGETTO: ID VIP 8084 - Trasmissione parere CTVA n.460 del 06/04/2022 –
Verifica di ottemperanza - Porto di Genova. Waterfront di Levante: canaletto e canale principale
- Proponente: Comune di Genova;**

Si trasmette il parere in oggetto per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, approvato dalla Sottocommissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA nella seduta del 6 Aprile 2022, nell'intesa che spetterà a codesta D.G., in relazione ai pareri che accertino mancate ottemperanze, se e quali provvedimenti adottare ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 152/2006 per le Verifiche ex art. 28 d.lgs. n. 152/2006, ovvero recepire ed impartire al proponente nei decreti direttoriali i contenuti prescrittivi di sua competenza per le procedure di Via speciale e connesse.

Cordiali saluti

Coordinatore Sottocommissione Via

Avv. Paola Brambilla

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
11.04.2022
12:45:34
GMT+00:00





Ministero della transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 460 del 6 marzo 2022

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Porto di Genova. Waterfront di Levante: canaletto e canale principale. Decreto VIA n. 163 del 29/04/2021. Verifica di ottemperanza condizione ambientale A) 1.</p> <p>ID_VIP 8084</p>
Proponente	Comune di Genova

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13/01/2022; ;

PREMESSO che:

- il Comune di Genova con nota prot. n. 66248 del 18/02/2022 ha presentato, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006, domanda per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla lettera A) n. 1 impartite con il Decreto di compatibilità ambientale D. M. n. 163 del 29/04/2021 relativo al progetto “*Porto di Genova. Waterfront di Levante: canaletto e canale principale*”;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot. n. 24528/MiTE in data 28/02/2022;
- la Divisione con nota prot. n. 25317/MiTE dell’1/03/2022, acquisita dalla Commissione al prot. n. 1152/CTVA dell’1/03/2022, ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica, comunicando che la documentazione relativa al procedimento è a disposizione del pubblico ed è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali all’indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7565/12390>;
- con la stessa nota la Divisione ha comunicato di restare in attesa del contributo da parte dell’ARPA Liguria, quale ente coinvolto nelle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali in argomento, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall’art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che:

- in allegato alla citata domanda il Proponente ha trasmesso il “Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi del D.P.R. 120/2017” relativo al progetto “Waterfront di Levante: realizzazione Canaletto e Canale principale” presso l’Area Fiera del Mare di Genova, datato 20/12/2021, con il quale si è inteso recepire la prescrizione n. 1 contenuta nel parere n. 38 del 21/12/2020 elaborato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA, a cui rinvia il Decreto VIA n. 163 del 29/04/2021;
- l’ARPA Liguria, con nota n. 7633 del 18/03/2022, acquisita al prot. CTVA/1691 del 18/03/2022, ha comunicato il proprio riscontro espresso con riferimento alla

documentazione presentata dal Proponente (si rileva l'errata indicazione in epigrafe dell'ID 7834 anziché 8084);

- il presente parere ha per oggetto l'esame della sopra citata documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza e relativa alla prescrizione A) n. 1 di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, così come disposto dalla Divisione con la nota prot. n. 25317 dell'1/03/2022, con riferimento al progetto in questione, rientrante nella tipologia di opera "Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate" (punto 11 dell'Allegato II alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006);

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

CONSIDERATO E VALUTATO che per quanto riguarda la prescrizione n. 1:

- il contenuto della prescrizione n. 1 era il seguente:

"Il Proponente dovrà predisporre un progetto di cantierizzazione nell'ambito del quale, dovrà:

- a. considerata la potenziale contaminazione sulla base degli esiti della caratterizzazione eseguita nell'ambito della procedura di bonifica del "waterfront di Levante", per una gestione ottimale dei materiali di scavo e ai fini della possibile riduzione dei quantitativi da conferire a discarica attraverso il recupero o il riutilizzo nel campo dei sottoprodotti, come richiamato dall'ARPA e dalla Regione Liguria, eseguire ulteriori campionamenti in corso d'opera di terre e acque sotterranee sull'intera area di intervento con caratterizzazione chimico fisica e quantificazione della frazione dei materiali di origine antropica contenuta nei terreni di riporto su cui eseguire test di cessione;*
- b. tenuto conto dei contenuti dell'AIA rilasciata con PD n.1186/2018 della Città Metropolitana di Genova, ricercare soluzioni alternative all'impianto di Scarpino per il recupero del materiale da scavo;*
- c. definire la localizzazione e l'estensione delle aree di cantiere a terra e in mare con particolare attenzione ai fattori di rischio fra cui l'alluvionamento che può interessare con tiranti significativi la porzione nord-orientale del cantiere, avendo pertanto cura di localizzare nel settore occidentale le aree di stoccaggio temporaneo dedicate alla decantazione fanghi di escavazione e delle terre asciugate, nonché le aree di deposito del materiale in attesa del suo invio presso il sito di smaltimento; il sistema di raccolta e trattamento delle acque di percolamento; le modalità e le tecniche impiegate e le relative sequenze operative; le schede tecniche dei prodotti utilizzati per l'esecuzione delle operazioni di perforazione; gli eventuali manufatti provvisori; i mezzi/attrezzature che saranno impiegati; il cronoprogramma dei lavori ecc.;*
- d. sulla base delle risultanze della caratterizzazione in corso d'opera e della ridefinizione del bilancio dei materiali, fornire un piano di circolazione dei mezzi*

d'opera con i relativi dettagli operativi (percorsi impegnati, tipo di mezzi, volume di traffico, calendario e orari di transito, percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ecc.);

- e. stimare, sulla base dei percorsi ridefiniti per l'approvvigionamento e smaltimento dei materiali, l'incidenza dell'entità dei flussi di traffico dei mezzi di cantiere sulla pubblica viabilità, nonché l'impatto che essi hanno sul traffico e sui recettori (approfondendo l'analisi e la stima quantitativa delle emissioni);*
 - f. determinare le misure di mitigazione e le precauzioni da mettere in atto per il contenimento degli impatti compreso quelle in relazione al traffico, sulla viabilità;*
 - g. descrivere gli interventi di ripristino ambientale da realizzarsi al termine delle attività di cantiere;*
 - h. con riferimento alla salute umana avere riguardo dei dati comunali e i risultati del monitoraggio dovranno consentire a fine lavori un aggiornamento dei dati sanitari presentati”.*
- il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza risulta: progettazione esecutiva; come ente coinvolto risulta ARPA Liguria;
 - il Proponente, in risposta alla prescrizione di predisporre un progetto di cantierizzazione, nell'ambito del quale siano esplicitati e trattati i punti sopra riportati dalla lettera a) alla lettera h), presenta un Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, redatto ai sensi del D.P.R. 120/2017, allo scopo indicato dal Proponente medesimo di delineare le modalità di gestione e di utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito del Progetto Esecutivo denominato *“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del canaletto e del canale principale nell'ambito del progetto Waterfront di Levante di Genova”*, parte integrante e sostanziale del progetto di riqualificazione dell'intero quartiere fieristico prefigurato dal disegno di assieme *“Waterfront di Levante”* (WLG), oggetto di donazione da parte dell'Architetto Renzo Piano e della R.P.B.W., accettato il 31.10.2017 da Regione, Autorità di Sistema Portuale e Comune di Genova, configurandosi come ulteriore fase da attuare in successione alle prime costituite dalla demolizione dell'Edificio ex Ansaldo NIRA e dallo scavo della prima Darsena, oltre alle demolizioni di tutti gli immobili gravanti sull'area e sulla prime operazioni di scavo del canale. In sintonia con le indicazioni del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) e con le diverse valutazioni paesaggistiche emerse nel corso dell'iter autorizzativo, in data 14/04/2020 la società Renzo Piano Building Workshop ha presentato al Comune di Genova un documento contenente una serie di linee guida progettuali per gli interventi del Waterfront di Levante, volte a garantire la qualità complessiva degli interventi, le quali sono state fatte proprie dall'Amministrazione con delibera di Giunta comunale n. 83 del 23/04/2020. Parallelamente al procedimento urbanistico, sono state avviate sull'area del P.U.O. diverse progettazioni di opera pubblica, tutte concorrenti all'obiettivo generale della sistemazione del nuovo Waterfront della città di Genova. All'interno di questo quadro di progettazioni, distinte ma complementari, si inseriscono gli interventi oggetto del Piano di Utilizzo presentato dal Proponente, che vedranno la prosecuzione del canale navigabile verso est, sul retro del *“Padiglione B – Jean Nouvel”*, con il tratto denominato *“canale principale”*, e la sua finale ricongiunzione verso sud alla Marina, con il *“canaletto”* che lambisce il lato ovest del *“padiglione S - Palasport”*;
 - il documento PUT ha come oggetto la gestione, come sottoprodotto, delle sole terre e rocce da scavo afferenti all'intervallo soggetto a procedura di VIA (0 ÷ -3,5 m slm), conclusa con il D.M. di compatibilità ambientale n. 163 del 21/04/2021, mentre per i materiali da scavo provenienti dalla porzione non soggetta a VIA (parte soprastante, 1,70 m slm – 0 m slm circa) è stata avviata la procedura di cui al Capo IV, art. 22 del DPR 120/2017 (Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA). Pertanto, il

suo contenuto è finalizzato a fornire tutte le informazioni necessarie ad appurare che i materiali derivanti dalle operazioni di scavo eseguite per la realizzazione dell'opera in progetto rispondano ai criteri dettati dalla normativa vigente e stabiliti sulla base delle condizioni previste dall'art. 184 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, in modo da poter essere gestite come sottoprodotti e non come rifiuti;

- dopo aver richiamato l'inquadramento normativo di riferimento (la normativa regionale e quella nazionale, in particolare il contenuto del DPR 120/2017 e le condizioni di applicabilità dello stesso), il PUT riporta l'inquadramento territoriale (ubicazione e corografia), urbanistico (destinazione d'uso, analisi vincolistica), geologico ed idrogeologico del sito oggetto di studio, con la descrizione degli interventi di progetto. Le demolizioni degli immobili sono state realizzate e sono attualmente in fase di esecuzione i lavori relativi, con un intervento generale di preparazione dell'area consistente nello scavo generale, propedeutico alle varie opere previste. In particolare, sono ad oggi completate le demolizioni dei Padiglioni che insistono sul sedime dei canali di futura realizzazione, ed è in fase di realizzazione lo scavo generale di preparazione d'area, finalizzato all'abbassamento generale dell'attuale quota di campagna e alla preparazione di un'area uniforme a quota pari a +1,20. Tali interventi sono da considerarsi propedeutici agli interventi oggetto di progettazione. Lo stato di fatto all'avvio degli interventi di realizzazione dei canali non costituisce perciò il reale stato dell'area in data odierna in quanto, in conseguenza dei lavori in corso sull'area dell'HOT SPOT e a seguito di una attenta valutazione sulla natura del terreno e sui livelli di falda rilevati, si è stabilito di limitare lo scavo propedeutico ad una quota che consentisse un miglior utilizzo delle attrezzature previste per la realizzazione delle paratie di pali secanti. Le attività di scavo per la realizzazione del canale e del canaletto saranno eseguite mediante l'utilizzo di mezzi meccanici. Tale operazione sarà però preceduta dalla realizzazione di paratie di pali secanti, aventi diametro pari a 800 mm, che alla fine dell'intervento andranno a costituire le pareti del nuovo canale. L'estradosso del cordolo di testa pali delle paratie, presenta una quota di progetto pari a +1.20 m s.l.m.m.. Nella zona di ponente prospiciente alla Batteria Stella le quote della strada di Via dei Pescatori variano tra 5.50 m e 3.50 m, procedendo da levante verso ponente. Preliminarmente alle operazioni di scavo della paratia lato nord fino alla quota di +1.00 m si renderà, pertanto, necessaria la realizzazione di una paratia di micropali, avente la funzione di sostenere l'attuale strada. L'area interessata dalla carreggiata risulterà, in base alle indicazioni ricevute dal Comune di Genova, allargata rispetto alle dimensioni attuali. Successivamente alla realizzazione dei micropali (verticali ed inclinati), sarà possibile completare le operazioni di scavo, in corrispondenza dell'area su cui insisterà la paratia lato nord, fino al raggiungimento della quota di +1.20m. Tale operazione renderà possibile l'esecuzione di tutti i pali secanti di grande diametro in tale porzione. Le paratie di pali secanti avranno lunghezze dei pali variabili lungo il loro sviluppo longitudinale, in funzione dell'andamento stratigrafico del substrato roccioso. Le opere sono organizzate in 4 lotti distinti, corrispondenti anche alle successive fasi realizzative. Durante le fasi del primo lotto è stato previsto di realizzare un sistema di aggettamento in prossimità dell'area A. In corrispondenza dell'area B sarà predisposta l'area per il deposito temporaneo delle macerie. L'impresa, prima di iniziare le attività dovrà prevedere la realizzazione di una rampa che permetta di accedere alle aree attraverso l'ingresso posto in corrispondenza della zona D. Lo scavo sarà sempre condotto attraverso un'attività progressiva per raggiungere il fondo canale secondo un ordine temporale affinché si completi l'attività del bypass e fino alla banchina nel più breve tempo possibile. Nel PUT sono descritte in dettaglio tutte le fasi di lavorazione all'interno dei lotti, in particolare per quanto riguarda le varie attività di scavo;
- per quanto riguarda le interferenze con siti contaminati o potenzialmente contaminati, nel PUT si segnala che l'area di progetto non ricade all'interno di siti di interesse nazionale

(SIN) da sottoporre a procedimento di bonifica. Tuttavia, dal censimento dei siti contaminati/potenzialmente contaminati, effettuato attraverso la consultazione dell'Anagrafe dei siti contaminati della Regione Liguria, è emerso che l'area d'intervento ricade, in buona parte, all'interno del perimetro del sito "Nuovo Waterfront di Levante – Genova" (codice anagrafe GE168) per il quale, nel novembre 2019, è stata avviata l'istruttoria ai sensi del D. Lgs. 152/2006 con la presentazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale. Nei mesi di maggio e giugno 2020 sono state eseguite le attività di caratterizzazione previste nel Piano di Caratterizzazione approvato con Determinazione Dirigenziale N. 2020-151.0.0.-20 del 19/03/2020. Tali indagini hanno visto la realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo, alcuni dei quali attrezzati a piezometri, e il prelievo di campioni di terreno, di acque sotterranee e di terreno di riporto. Al termine delle attività di indagine è stata presentata la Relazione di Caratterizzazione con la descrizione delle attività svolte e la presentazione dei risultati (terreni, riporti e acque sotterranee) al fine di consentire la validazione dei dati da parte di ARPAL. A valle dei risultati ottenuti, nel mese di luglio 2020, è stata redatta l'Analisi di Rischio prevista dall'art. 242 del D. Lgs 152/06, che in riferimento ai superamenti riscontrati, ha restituito assenza di rischio per i recettori umani; l'unica area per la quale sono state evidenziate delle criticità è la sotto area denominata Area Residenziale a Monte del canale principale, che include al suo interno anche la sotto area denominata Area hot-spot, area caratterizzata da presenza di olio surnatante in fase libera rinvenuto a seguito della rimozione di un serbatoio interrato a servizio dell'ex padiglione C. Per tale porzione di territorio è stato presentato il Progetto Operativo di Bonifica approvato con Determinazione Dirigenziale N. 2020-151.0.0.-76 del 23/11/2020. Il Proponente, comunque, specifica che l'area oggetto del presente piano (area di realizzazione canale e canaletto) non ricade all'interno della così detta area Hot-spot, soggetta agli interventi di bonifica previsto nel Progetto Operativo di Bonifica. Poiché nel corso della definizione del progetto di riqualificazione previsto su alcune delle sotto aree (Area Residenziale Monte e hot-spot), sono intervenute alcune variazioni del Modello Concettuale del Sito e di alcune condizioni al contorno dell'Analisi di Rischio, è stato presentato, inoltre, un documento di aggiornamento dell'elaborato già presentato, approvato nuovamente con Determinazione Dirigenziale a marzo 2021;

- a seguito della richiesta, contenuta nella condizione ambientale 1) a, di *“eseguire ulteriori campionamenti in corso d'opera di terre e acque sotterranee sull'intera area di intervento con caratterizzazione chimico fisica e quantificazione della frazione dei materiali di origine antropica contenuta nei terreni di riporto su cui eseguire test di cessione”*, nel corso delle attività di progettazione esecutiva è stato predisposto ed inviato a ARPAL il documento *“Programmazione delle indagini di caratterizzazione dei materiali”*, contenente la proposta delle indagini da svolgere al fine di definire lo stato qualitativo dei materiali da scavo provenienti dalla realizzazione di quanto in progetto. Tale piano è stato valutato da ARPAL che, con nota n. 034342 del 22/11/2021, ha condiviso le proposte modalità di caratterizzazione dei terreni chiedendo, inoltre, di procedere anche con la caratterizzazione della matrice acque sotterranee attraverso l'installazione, in corrispondenza di ogni sondaggio, di un tubo piezometrico, in accordo con quanto previsto dal DPR 120/2017 nei casi di interferenza fra gli scavi e la porzione satura. Nel PUT vengono, pertanto, descritte le indagini eseguite conformemente al piano di indagine presentato e integrato con quanto suggerito da ARPAL. Il Proponente precisa che le indagini di caratterizzazione dei terreni oggetto di scavo, svolte nel mese di dicembre 2021 al fine di definire in modo completo ed esaustivo le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni che saranno interessati dagli interventi e che si prevede di gestire come sottoprodotto nell'ambito del D.P.R. 120/2017, rispondono a quanto previsto dalla normativa vigente (Allegato 2 e Allegato 4 dello stesso

DPR 120/2017). Il PUT riporta in maniera distinta i risultati delle caratterizzazioni ambientali delle terre e rocce da scavo e delle acque sotterranee.

- per le **caratterizzazioni delle terre e rocce da scavo**, nel PUT si evidenziano: l'ubicazione delle indagini e le modalità di prelievo (8 sondaggi a carotaggio continuo a secco, spinti fino alla profondità di - 3,5 m slm, con 3 prelievi ciascuno, per un totale di 24 campioni di terreno prelevati, con altri 4 campioni tal quali da sottoporre a test di cessione), le modalità realizzative dei punti di indagine, l'assetto stratigrafico riscontrato durante le perforazioni, le modalità di campionamento (in linea con le previsioni contenute nell'Allegato 2 del DPR 120/2017), le determinazioni analitiche e i risultati analitici della caratterizzazione ambientale dei terreni. I certificati analitici riportati nell'Allegato 3 del PUT evidenziano che la maggior parte dei campioni analizzati risultano non conformi alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/2006 per la presenza principalmente di analiti appartenenti al gruppo degli IPA; tutti i campioni analizzati sono risultati, invece, conformi alle CSC di cui alla tabella 1, colonna B, del D. Lgs 152/2006, fatta eccezione per i campioni PZ4-C1 e PZ4-C2, rappresentativi rispettivamente dell'intervallo di campionamento 0,0-1,0 e -1,0 - 2,5, che hanno mostrato un valore di mercurio per l'appunto superiore al limite previsto per la destinazione d'uso industriale (valori registrati pari rispettivamente a 6.7 mg/kg e 14,0 mg/ contro un limite di 5,0 mg/kg). I campioni prelevati in corrispondenza degli intervalli in cui è stato rinvenuto materiale di riporto (PZ1_CANC1(0- -1m), PZ1_CANC2(-1 - -2.5 m), PZ1_CANC3(-2.5 - -3.5 m) e PZ8_CANC1((0 - -1 m)), invece, sono risultati tutti conformi ai limiti di cui alla Tabella 2, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/2006; nonché ai limiti di cui al DM 5/02/1998 (i certificati relativi a tali campioni sono riportati nell'Allegato 4 del PUT). I risultati ottenuti, a parere del Proponente, dimostrano che, ad eccezione delle terre e rocce da scavo riconducibili ai campioni PZ4_CAN_C1(0 - -1m slm) e PZ4_CAN_C2 (-1- -2,5 m slm), tutti i materiali che saranno prodotti dalle operazioni di scavo per la realizzazione del canale e del canaletto risultano idonei al riutilizzo come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017 e saranno, pertanto riutilizzati, presso i siti di destino finale individuati nel presente documento e per i quali è stata verificata la loro autorizzazione a ricevere terre e rocce da scavo conformi alla Colonna B Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/06. I materiali relativi alla maglia di pertinenza del punto di indagine PZ4 (compresi fra 0 m slm e -2,5 m slm), presentando valori di mercurio superiori ai limiti di Colonna B, non potranno essere, invece, gestiti nell'ambito del DPR 120/2017 e, pertanto, saranno conferiti presso impianti autorizzati in regime di rifiuto ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006; considerando la profondità massima alla quale è stato registrato il superamento (circa 2,5 m) e l'estensione della maglia di pertinenza del PZ4 (circa 1800/1900 mq), **i quantitativi che dovranno essere gestiti come rifiuti sono stimabili in circa 4.500 mc.;**
- per le **caratterizzazioni delle acque sotterranee**, nel PUT si evidenziano: l'ubicazione delle indagini e le modalità di prelievo (8 piezometri, con sondaggi a profondità di 6-7 m nella zona satura o fino al ritrovamento del substrato roccioso, con 1 prelievo ciascuno, per un totale di 8 campioni di acque sotterranee), le modalità realizzative dei piezometri, le modalità di campionamento, le determinazioni analitiche e i risultati analitici della caratterizzazione ambientale delle acque sotterranee. I certificati analitici riportati nell'Allegato 5 del PUT presentano alcuni superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs.152/06, superamenti che sono, secondo il Proponente, del tutto in linea con quanto emerso dalle indagini di caratterizzazione svolte nel 2020. I campioni presentano superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2, del D. Lgs 152/2006 per i parametri Ferro (in tutti i campioni ad eccezione del Pz6 e del Pz5),

Manganese (in tutti i campioni), Solfati (nel PZ3) e Triclorometano (nel PZ2 e nel PZ8). Tale situazione era stata già analizzata attraverso la predisposizione, da parte della società I.A. Industria Ambiente S.r.l., di apposito documento di Analisi di Rischio approvato e già a disposizione degli enti. Dall'implementazione dell'Analisi di Rischio è emersa l'assenza di rischio da inalazione vapori (indoor o outdoor) per i recettori umani. Il Proponente assicura comunque che saranno adottati i disposti normativi di cui al d.lgs. 81/08, idonei DPI atti a salvaguardare i lavoratori coinvolti nella realizzazione delle opere.

- con riferimento alla **gestione terre e rocce da scavo**, ai sensi del DPR 120/2017, il Proponente evidenzia nel PUT che *“non è prevista la formazione di cumuli in cantiere ma una volta scavati, i terreni saranno allontanati subito senza avere necessità, quindi, di individuare all'interno dell'area di cantiere specifiche zone dedicate allo stoccaggio dei materiali; non sono previsti, pertanto, aree di deposito intermedio interne al cantiere”*. In ogni caso, per completezza delle informazioni vengono fornite indicazioni specifiche in merito al sistema di cantierizzazione previsto: descrizione del sistema di cantierizzazione (attività di allestimento e di successivo ripristino del sito, opere relative al cantiere base, attrezzature previste, modalità di accesso, perimetrazione dell'area), modalità di trasporto e tracciabilità del materiale (impegno della viabilità pubblica, predisposizione e utilizzo di appositi Documenti di Trasporto), siti di deposito finale. Nello specifico, il Proponente presenta il seguente bilancio dei materiali (con la previsione di un periodo temporale di realizzazione dei lavori e quindi di validità del PUT pari a 365 giorni naturali e consecutivi, incrementati del 10% per eventuali imprevisti o fermo cantiere):
 - la realizzazione del canaletto e del canale all'interno del quartiere fieristico di Genova determinerà la produzione di circa **52.084 m³** (in banco) di terre e rocce da scavo;
 - **i materiali da scavo gestiti ai sensi del D.P.R. 120/2017 da riutilizzare all'esterno dell'appalto ammontano a circa 47.584 m³ (in banco)**. Tali materiali saranno conferiti presso i siti di destino individuati come idonei a ricevere materiali conformi alle CSC di cui alla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/2006; in particolare si prevedono i seguenti riutilizzi: circa 5.000 m³ presso il sito Casei Gerola – Cava Parlotta (distanza 89 Km); circa 36.000 m³ presso il sito denominato Ate A 77, Cascina Venezia (distanza 87 Km); circa 3.284 m³ presso il sito di Fossano, via Crova di Vaglio (distanza 129 Km); circa 3.300 m³ presso il sito di Clavesana, Località “I tetti”, gestione società Carrù Scavi srl (distanza 123 Km). Gli Allegati 6 e 7 del PUT riportano, rispettivamente, gli atti autorizzativi di ciascun singolo sito (con i permessi per i previsti lavori di livellamento e sistemazione delle aree) e le relative schede descrittive (inquadramento territoriale, urbanistico, geologico ed idrogeologico, piano di campionamento ed analisi);
 - **i materiali di risulta in esubero non riutilizzati come sottoprodotti ai sensi del D.P.R. 120/2017 in quanto, a valle delle indagini eseguite, sono risultati non conformi alle CSC di cui di cui alla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/2006, ammontano a circa 4.500 m³ (in banco)** e saranno gestiti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/06, con conferimento presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati;

VALUTATO, anche sulla base delle risultanze contenute nel riscontro ARPAL pervenuto con nota prot. n.7633 del 18/03/2022, che:

- il Proponente, in risposta alla condizione ambientale 1 del parere di VIA di cui al Decreto n. 163 del 29/04/2021, non ha provveduto a redigere e presentare il richiesto progetto di cantierizzazione, articolato nella trattazione dei punti delle lettere dalla a) alla h), bensì ha presentato un Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, a parere del Proponente predisposto ai sensi del D.P.R. 120/2017, con gli scopi sopra indicati dal Proponente medesimo, *in primis* di verificare la possibilità di ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica attraverso il recupero o la gestione come sottoprodotto dei materiali. Si rileva, infatti, che nel procedimento di VIA il Proponente aveva presentato una Relazione denominata “Piano di gestione delle Materie”, che ovviamente non era un PUT, essendo le materie da scavo gestite come rifiuti da avviare a smaltimento. Il PUT andava, pertanto, presentato prima della conclusione del procedimento di VIA, come previsto all’art. 9 c. 1, secondo periodo del Regolamento e non può oggi connotarsi come strumento da addurre in sede di verifica di ottemperanza;
- come anche evidenziato dall’ARPAL, la documentazione presentata dal Proponente, relativa al suddetto PUT, comunque mancante di alcuni elementi propri di questo documento ai sensi della normativa vigente, risulta utile per verificare l’ottemperanza della sola **lettera a) della condizione ambientale n. 1 del Decreto VIA n. 163 del 29/04/2021** e, limitatamente ad alcuni contenuti ed in modo indiretto, solo parzialmente quanto indicato alle lettere da b) ad h) della medesima condizione ambientale n. 1. Si prende atto che il piano di indagine per la caratterizzazione dei materiali è stato concordato con ARPA Liguria, come accertato dalla stessa nel suo riscontro;
- va osservato preliminarmente che l’ARPAL evidenzia ancora la sussistenza di incertezza con riguardo alla valutazione circa la possibile contaminazione delle porzioni di area interessate dai lavori, a seguito del rinvenimento di contaminazione da olio combustibile (sopra citato) nella contigua area dell’hot-spot CT1, oggetto di bonifica in corso. Scrive l’ARPAL:

“si rappresenta che l’area di scavo del canale è contigua all’area dell’hot-spot CT1, oggetto di progetto di bonifica in corso parallelamente alle attività di scavo delle opere in VIA nazionale. Nel corso delle attività di scavo dello strato superficiale del canale (che non ricadono all’interno del procedimento di VIA nazionale) è stata rinvenuta una contaminazione da olio combustibile in una trincea lunga circa 10 m gestita con l’inserimento di palancole e panne e la gestione come rifiuto del terreno rimosso). Si vedano a tal proposito le note CMCI Scarl assunta a prot. Arpal n. 2004 del 25.01.2022 e successiva richiesta di approfondimenti Arpal (nota prot. n. 2605 del 01.02.2022). Da quanto evidenziato, non pare che la contaminazione abbia interessato le porzioni che saranno oggetto di scavo del canale (viste anche le opere di contenimento messe in atto). Tale valutazione pare confermata da quanto comunicato da CMCI scarl, esecutore dell’opera, che, con nota prot. 12/2022 del 15.03.22 (assunta a prot. ARPAL n. 7471 del 16.03.2022), ha inviato una relazione di sintesi delle indagini di Fase 1, relative alla gestione dei materiali non soggetti a VIA per la realizzazione del Canaletto e del Canale principale. Nella nota di invio CMCI Scarl ha dichiarato che il materiale rinvenuto, interessato dalla presenza di idrocarburi, non fa parte del procedimento di VIA e quindi del piano di utilizzo in esame ma bensì della dichiarazione di utilizzo trasmessa alla scrivente il 29.12.21. Tale dichiarazione è confermata anche dalle figure di dettaglio presenti nella relazione dove vengono riportate le quote di scavo (fig. 7 pag. 13), e dalla quale si osserva che il terreno contaminato, asportato e gestito come rifiuto, arriva fino alla profondità di 0 m s.l.m.”;

- con riguardo alla condizione ambientale 1 a), relativa alla necessità di “*eseguire ulteriori campionamenti di terre e acque sotterranee sull’intera area di intervento, con caratterizzazione chimico-fisica e quantificazione della frazione dei materiali di origine antropica contenuta nei terreni di riporto su cui eseguire test di cessione*”, l’ARPAL ha preso in esame i campionamenti eseguiti dal Proponente, anche in contraddittorio, e riportati nel PUT, per quanto concerne sia i terreni (in data 10/12/2021), che le acque sotterranee (in data 22/12/2021). L’area, di circa 15.000 m², è stata suddivisa dall’esecutore in 8 maglie, in ciascuna delle quali è stato effettuato un sondaggio spinto fino alla profondità di scavo di progetto (- 3,5 m s.l.m.), successivamente attrezzato a piezometro per il prelievo delle acque sotterranee. L’ARPAL precisa che i sondaggi sono stati attrezzati a piezometro, essendo interessata dallo scavo anche la porzione satura del terreno, così come previsto nell’Allegato 2 del DPR 120/17. In ogni sondaggio sono stati prelevati 3 campioni rappresentativi dello strato superficiale, intermedio e profondo di suolo ed un campione di acque sotterranee (così come riportato nel richiamo sopra dei contenuti del PUT). Le risultanze delle analisi relative ai campioni prelevati dall’Agenzia sono state inviate alla Parte con nota prot. n. 5828 del 02/03/2022;
- per le risultanze relative alla **caratterizzazione dei terreni** oggetto della proposta di PUT, si è evidenziato, rispetto alla colonna B per i siti di destinazione industriali della Tabella 1 allegato 5 del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, un solo superamento di mercurio nelle terre, che il Proponente ritiene sia relativo al fondo naturale in quanto riscontrato anche nelle aree a monte, mentre sono stati riscontrati molti superamenti nelle acque sotterranee di solfati, ferro, manganese e triclorometano, rispetto alle CSC in tabella 2 del citato allegato 5.

A tal riguardo, L’ARPAL svolge le seguenti considerazioni di sintesi:

- i campioni di terreno saturo sono risultati tutti conformi ai limiti della colonna B della Tab. 1 dell’Allegato V alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, ad eccezione del campione superficiale e di quello intermedio della maglia 4 (porzione più orientale del canale) che hanno evidenziato superi per il parametro Mercurio. Il documento riporta a tal proposito che “*considerando la profondità massima alla quale è stato registrato il superamento (circa 2,5 m) e l’estensione della maglia di pertinenza del PZ4 (circa 1800/1900 mq), i quantitativi che dovranno essere gestiti come rifiuti sono stimabili in circa 4.500 mc*”. A parere dell’ARPAL “*è opportuno che tale non conformità (peraltro in linea con quanto riscontrato durante l’attività di caratterizzazione del sito ai sensi del procedimento ex art. 242 del D. Lgs. 152/06 nei terreni limitrofi) sia gestita mediante rimozione del materiale non conforme ed esecuzione di campione/campioni di fondo scavo con successiva valutazione anche delle migliori modalità di gestione del materiale sottostante, come peraltro già espresso nella nostra sopracitata nota prot. n. 5828. Con successiva nota CMCI Scarl n. 13 del 15.03.2022 (assunta a prot. Arpal n. 7472 del 16/03/2022), l’esecutore ha confermato la gestione come rifiuto dei materiali escavati dalla maglia 4*”;
- “*in due sondaggi (su tutta l’estensione della carota in PZ1 – estremità Sud del canaletto e nello strato più superficiale di PZ8 – estremità occidentale del canale) sono stati riscontrati materiali di riporto con concentrazione stimata al di sotto del 20%, risultati conformi al test di cessione*”;
- per le risultanze relative ai campionamenti delle **acque sotterranee**, l’ARPAL riporta la seguente tabella che riassume le non conformità (con riferimento ai limiti della tabella 2

dell'allegato V alla parte IV del D. Lgs. 152/06), precisando che i piezometri installati, ubicati all'interno dell'area dove verrà realizzato il canale/canaletto, andranno di conseguenza distrutti:

Piezometro	Superi evidenziati dalla Parte	Superi riscontrati sui campioni acquisiti da ARPAL
PZ1	Fe, Mn	Campione non acquisito
PZ2	Fe, Mn, Triclorometano	Campione non acquisito
PZ3	Fe, Mn, Solfati	Fe, Mn, Al, benzo(a)pirene
PZ4	Fe, Mn	Campione non acquisito
PZ5	Mn	Campione non acquisito
PZ6	Mn	Mn
PZ7	Fe, Mn	Campione non acquisito
PZ8	Fe, Mn (Triclorometano conforme tenuto conto dell'incertezza di misura)	Campione non acquisito

- con riferimento alle risultanze delle analisi, l'ARPAL evidenzia una difficoltà interpretativa dovuta alle non conformità relative ad alcuni parametri delle acque sotterranee caratterizzanti la porzione satura. A tal proposito, ARPAL ritiene opportuno evidenziare che nella successiva e sopraccitata nota CMCI Scarl n. 13 del 15.03.2022, l'esecutore dei lavori ha fornito una "Sintesi delle "Indagini di fase 2" e delle modalità di gestione dei materiali soggetti a VIA con riferimento alla nota Arpal n. 5828 del 02.03.2022". In tale documento è riportato che *"la scelta di realizzare dei sondaggi [per l'esecuzione delle indagini, n.d.r] piuttosto di trincee deriva dal fatto che le attività di scavo interesseranno esclusivamente la parte satura del terreno (profondità di scavo compresa fra 0 m slm e -3,5 m slm) difficilmente indagabile con degli scavi esplorativi. In aggiunta a quanto sopra, visto che le attività di scavo interesseranno la parte satura, si è proceduto, così come richiesto dalla normativa vigente, alla caratterizzazione della matrice acque sotterranee".* La difficoltà interpretativa da parte dell'ARPAL consiste nel fatto che, dato atto dei contenuti del PUT riguardante terre e rocce da scavo ricavate nella parte satura, con riferimento alle non conformità rilevate nella matrice acque sotterranee sia da parte del proponente che da ARPAL stessa, così come sintetizzate nella tabella soprastante, non è chiaro se i superi riscontrati possano inficiare la possibilità di assoggettare i terreni alla qualifica di sottoprodotti, ovvero come debbano essere interpretati e gestiti i dati relativi alle acque sotterranee. In particolare, l'ARPAL *"non ritiene di potersi esprimere sulla significatività di tali superi, in particolare per quelli riferiti ad alcuni parametri quali Al, Solfati, Fe e Mn ricercati nelle acque sotterranee, per i quali non esistono corrispondenti CSC di riferimento per la matrice suolo di cui alla tabella 1 allegato 5 parte IV titolo V del D. Lgs.152/06"*;
- in conclusione, per quanto concerne la gestione delle terre e rocce da scavo del canale e del canaletto del Waterfront, valutato il Piano di Utilizzo presentato dal Proponente, l'ARPAL ritiene più opportuno escludere dalla gestione come sottoprodotti le terre e rocce da scavo delle porzioni di terreno oggetto di supero di triclorometano e benzo(a)pirene (rispettivamente PZ2 e PZ3) nelle acque sotterranee. Per il valore da attribuire ai superi di Mn, Fe, Al, e Solfati (questi ultimi comunque riferiti al PZ3, già non conforme per la presenza di benzo(a)pirene) l'ARPAL rimanda alla valutazione del MiTE;

- con riguardo alla condizione ambientale 1 b), avente ad oggetto la richiesta di *“ricercare soluzioni alternative all’impianto di Scarpino per il recupero del materiale di scavo”*, si segnala che i siti di destino individuati sono 4, tutti considerati idonei a ricevere materiali conformi alle CSC di cui alla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/2006, in particolare: Cava Parlotta presso Casei Gerola (PV); Ate A 77- Cascina Venezia presso Casei Gerola (PV); Via Crova di Vaglio 2/49 presso Fossano (CN); Località “I tetti” presso Clavesana (CN). Il Piano avrà validità di 13 mesi, ovvero per tutta la durata complessiva dei lavori, considerando anche il 10% in più per tener conto di eventuali imprevisti e fermo cantiere. Dal punto di vista ambientale, quindi, si deduce che le terre variamente ed estesamente contaminate verrebbero gestite conferendole a siti di destinazione molto lontani (due siti a Casei Gerola, provincia di Pavia di cui uno di cava; due siti in provincia di Cuneo), scelta che implica ulteriori impatti legati alle movimentazioni, quanto meno, non valutati affatto in sede di VIA, fatta salva l’idoneità dei quattro siti, come dichiarato dal Proponente, ad accogliere terre conformi alle CSC colonna B per i siti industriali;
- in merito alla condizione ambientale 1 c), circa la necessità di *“definire la localizzazione e l’estensione delle aree di cantiere a terra e in mare con particolare attenzione ai fattori di rischio fra cui l’alluvionamento che può interessare con tiranti significativi la porzione nord-orientale del cantiere, avendo pertanto cura di localizzare nel settore occidentale le aree di stoccaggio temporaneo dedicate alla decantazione fanghi di escavazione e delle terre asciugate, nonché le aree di deposito del materiale in attesa del suo invio presso il sito di smaltimento; il sistema di raccolta e trattamento delle acque di percolamento; le modalità e le tecniche impiegate e le relative sequenze operative; le schede tecniche dei prodotti utilizzati per l’esecuzione delle operazioni di perforazione; gli eventuali manufatti provvisori; i mezzi/attrezzature che saranno impiegati; il cronoprogramma dei lavori ecc.”*, è possibile verificarne l’ottemperanza solo in via indiretta, estrapolando alcuni elementi dai contenuti del PUT. In particolare, come segnalato anche da ARPAL, il documento riporta che, *“in riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 non è prevista la formazione di cumuli in cantiere ma una volta scavati i terreni saranno allontanati subito senza avere necessità, quindi, di individuare all’interno dell’area di cantiere specifiche zone dedicate allo stoccaggio dei materiali”*. L’assenza di un sito di stoccaggio viene giustificato dal fatto che in fase di progettazione esecutiva è stata eseguita una caratterizzazione dei terreni ai sensi del DPR 120/2017 che ha permesso di conoscere le caratteristiche chimico – fisiche dei materiali che saranno generati in fase di scavo. Per quanto concerne la gestione dei rifiuti di lavorazione, invece, viene specificato che saranno raccolti in attesa di essere conferiti ad imprese trasportatrici abilitate per il loro conferimento in discarica o per smaltimento e verranno temporaneamente depositati all’interno di cassoni già predisposti nell’area di cantiere od in aree esterne comunicate dall’affidataria. Come ancora evidenziato da ARPAL nel suo riscontro, si prevede l’impiego di teli antipolvere o container chiusi oltre alle attività di lavaggio ruote ed alla pulizia delle piste di cantiere. Per le terre e rocce da scavo che saranno gestite come rifiuti, si prevede di predisporre appositi depositi temporanei ai sensi dell’art.183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06. ARPAL ritiene però opportuno evidenziare che le terre e rocce da scavo gestite come rifiuti dovranno comunque sottostare a quanto definito dall’art. 23 del DPR 120/17. A tal proposito si evidenzia che nel PUT *“non vengono però specificati l’ubicazione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e gli impianti di destino”*;
- inoltre, l’ARPAL segnala che nel PUT non viene specificato neanche come verranno gestiti i terreni saturi intrisi d’acqua e la relativa acqua di percolamento. Il Proponente ha presentato istanza AUA per la raccolta e il trattamento in due impianti delle acque presenti nello scavo (stimate in 18.000-20.000 m³) e delle acque di infiltrazione (per le quali vengono stimati

piccoli quantitativi), con scarico in mare delle acque trattate. Come rileva ARPAL “non pare però che tale istanza sia riconducibile anche alla raccolta e al trattamento delle acque di percolamento generate dai terreni saturi che verranno gestiti come sottoprodotti”;

- i mezzi e le attrezzature impiegate in cantiere sono elencati nel Piano di Utilizzo presentato, ma per quanto attiene agli altri elementi richiesti nella lettera c) della condizione 1 (schede tecniche dei prodotti utilizzati per l'esecuzione delle opere di perforazione e cronoprogramma) **non sono fornite informazioni**;
- non sono stati forniti riscontri da parte del Proponente circa le altre richieste contenute nella condizione ambientale 1, nei punti d), e), f), g), h), ossia quelle connesse alle necessità di: “fornire un piano di circolazione dei mezzi d’opera con i relativi dettagli operativi (percorsi impegnati, tipo di mezzi, volume di traffico, calendario e orari di transito, percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ecc.)” (lettera d); “stimare, sulla base dei percorsi ridefiniti per l’approvvigionamento e smaltimento dei materiali, l’incidenza dell’entità dei flussi di traffico dei mezzi di cantiere sulla pubblica viabilità, nonché l’impatto che essi hanno sul traffico e sui recettori (approfondendo l’analisi e la stima quantitativa delle emissioni)” (lettera e); “determinare le misure di mitigazione e le precauzioni da mettere in atto per il contenimento degli impatti compreso quelle in relazione al traffico sulla viabilità” (lettera f); “descrivere gli interventi di ripristino ambientale da realizzarsi al termine delle attività di cantiere” (lettera g); “con riferimento alla salute umana avere riguardo dei dati comunali e i risultati del monitoraggio dovranno consentire a fine lavori un aggiornamento dei dati sanitari presentati” (lettera h).

Si precisa, tuttavia, che nel documento presentato ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali nn. 2 e 3 (Progetto Definitivo- Piano di Monitoraggio) è presente una sezione (capitolo 9) intitolata “Mobilità e Traffico”, nella quale sono contenuti dettagli relativi al piano di circolazione dei mezzi d’opera e le valutazioni relative all’incidenza dell’entità dei flussi di traffico dei mezzi di cantiere sulla pubblica viabilità che, tuttavia, non sono stati ripresentati, come dovuto, nell’ambito del presente procedimento.

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza relativa alla condizione ambientale A) 1 del D.M. di compatibilità ambientale n. 163 del 29/04/2021, relativo al progetto “Porto di Genova. Waterfront di Levante: canaletto e canale principale”, così come disposto dalla Divisione con nota di procedibilità prot. n. 25317/MiTE dell’1/03/2022, si valuta che tale condizione ambientale debba considerarsi **non ottemperata**, alla luce del fatto che il Proponente non ha provveduto a predisporre, così come richiesto, un progetto di cantierizzazione, nell’ambito del quale avrebbe dovuto rispondere puntualmente ad una serie di richieste (solo alcune delle quali, coincidenti con la lettera a, e in modo non del tutto conforme alla normativa vigente, sono state affrontate attraverso la

ID_VIP 8084 Porto di Genova. Waterfront di Levante: canaletto e canale principale. Decreto VIA n. 163 del 29/04/2021. Verifica di ottemperanza condizione ambientale A) 1.

redazione tardiva del PUT), elencate dalla lettera a) alla lettera h) della condizione ambientale medesima.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla



PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
10.04.2022
18:07:46
GMT+00:00